N. **5651-3423-3972-4865-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 5651

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 febbraio 1999 (v. stampato Senato n. 2049)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SMURAGLIA, MICHELE DE LUCA, PELELLA, GRUOSSO, PILONI, LARIZZA, TAPPARO, ARLACCHI, BATTAFARANO

Norme di tutela dei lavori « atipici »

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 febbraio 1999

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3423 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSSI, INNOCENTI, CORDONI, LUCÀ, GASPERONI, GUERZONI, SCRIVANI, STANISCI, STELLUTI, GAETANO VENETO

Norme per l'inquadramento giuridico e per la tutela della parasubordinazione e del lavoro autonomo non regolamentato

Presentata il 13 marzo 1997

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 7 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 5651. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 3423, 3972 e 4865 si vedano i relativi stampati.

n. 3972, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDI, SALVATI, DELBONO

Disciplina del contratto di lavoro coordinato

Presentata il 9 luglio 1997

n. 4865, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHIELON, ROSCIA, PAOLO COLOMBO, GRUGNETTI, CÈ, CHINCARINI, FONTAN, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Disposizioni per la regolamentazione e la tutela delle prestazioni di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa

Presentata il 13 maggio 1998

(Relatore: **DUILIO**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 5651,

rilevato che all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato da ultimo dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 contiene una definizione valida ai fini fiscali della collaborazione coordinata e continuativa non perfettamente coincidente con quella contenuta nel provvedimento in esame;

alla luce dei parametri stabiliti dall' articolo 16-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 9, comma 2, la disposizione relativa alla sanatoria previdenziale per le ONLUS che trasformino i rapporti di collaborazione coordinata la cui natura sia stata contestata dall'INPS, sembra assumere carattere di intervento specifico su situazioni particolari;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, si chiarisca il senso della previsione del diritto del prestatore di lavoro di ricevere « le informazioni necessarie al perseguimento della propria prestazione »;

all'articolo 2, comma 4, si precisi la natura del regolamento ivi previsto alla luce dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; al medesimo comma si valuti l'opportunità di inserire maggiori specificazioni in ordine alla natura e all'entità delle previste agevolazioni fiscali;

all'articolo 8, si precisi il rapporto tra la sanzione ivi prevista e la disciplina civilistica della nullità o annullabilità degli atti di diritto privato;

all'articolo 12, si specifichino per ciascuna delega conferita l'oggetto e i principi e i criteri direttivi;

all'articolo 12, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere che gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere lasciando così alla autonoma determinazione delle stesse l'individuazione delle modalità di esame;

all'articolo 14, si valuti l'opportunità di prevedere che il Ministro del Lavoro riferisce sull'attuazione della legge alle Camere, eliminando pertanto il riferimento alle Commissioni competenti per materia, al fine di garantire l'autonomia delle stesse Camere in ordine all'individuazione delle modalità di esame della relazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 2, comma 4, si indica la necessità di prevedere in via legislativa una disciplina più dettagliata in ordine alla natura e all'entità delle agevolazioni fiscali ivi previste, demandando al regolamento governativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione della normativa di attuazione;

2. all'articolo 8 sia rivista tale disposizione che nel prevedere che la violazione delle norme relative alla stipulazione dei contratti previsti dal provvedimento stesso comporti soltanto l'applicazione di una sanzione pecuniaria configura una rilevante anomalia ordinamentale, dal momento che prevede una sanzione amministrativa per la violazione di norme di natura civilistica, dalle quali consegue ordinariamente la nullità o l'annullabilità degli atti di diritto privato;

3. all'articolo 12 si indica la necessità di definire in modo più preciso l'oggetto delle deleghe e di specificare dettagliatamente i principi e criteri direttivi della medesime.

e le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6 si segnala l'opportunità di prevedere che lo schema di decreto legislativo di cui al medesimo articolo sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, così come previsto peraltro per la norma di delega contenuta nel successivo articolo 10;

b) all'articolo 12, comma 3, si segnala l'opportunità di prevedere che gli schemi di decreti legislativi siano trasmessi alle Camere senza individuare direttamente l'organo competente per l'espressione del prescritto parere al Governo;

c) all'articolo 14 si rileva l'opportunità di prevedere, in luogo dell'obbligo a riferire alle competenti Commissioni parlamentari da parte del Ministro sull'attuazione della legge, la presentazione alle Camere di un'apposita relazione, rimettendo in tal modo all'autonoma determinazione di ciascun ramo del Parlamento l'individuazione delle modalità di esame di tale adempimento.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il progetto di legge in oggetto;

condivisa l'opportunità di disciplinare con legge i cosiddetti lavori aticipi;

ritenuto che la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, nella sua attuale formulazione, potrebbe dar luogo a dubbi di interpretazione nel senso che siffatta sanzione potrebbe essere considerata come interamente sostitutiva della disciplina civilistica che già tutela il contraente lavoratore, mentre l'intendimento della norma sembra essere quello di profilare la sanzione come aggiuntiva rispetto alla tutela civilistica;

sottolineata l'opportunità di eliminare ogni perplessità interpretativa che si risolverebbe in un danno per il lavoratore;

considerato, altresì, che nella materia in esame prevale la prestazione d'opera fattuale, con la conseguente tutela di legge e dei contatti collettivi di lavoro esistenti nonché delle consuetudini;

ritenuto che sussiste, in ogni caso, la tutela costituzionale e civilistica;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: « Restano salve tutte le altre forme di tutela dei prestatore previste dalla disciplina del codice civile e delle leggi speciali ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento sia approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2000,

e con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, il secondo periodo del comma 4 sia sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo determinata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 »;

all'articolo 5, comma 1, il quarto periodo sia sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati in lire 2.500 milioni per l'anno 2000 ed in lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità »;

all'articolo 6, comma 3, sia espressamente prevista la possibilità di superare, ai fini della copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'aliquota di 19 punti percentuali fissata dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, rispetto all'incremento biennale del contributo alla gestione separata ivi disciplinato;

all'articolo 9, sia soppresso il comma 2, non risultando per la copertura degli oneri ivi quantificati nella misura di lire 35.000 milioni per l'anno 1999 sufficienti disponibilità nell'ambito dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del tesoro. Si rileva per altro che, ferma restando la necessità di aggiornare la clausola di copertura al triennio in corso, nell'ambito dell'accantonamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale risultano sufficienti disponibilità per l'anno 2001 ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 2, comma 4, sia riformulato nel senso di meglio precisare la tipologia di agevolazioni fiscali da riconoscere in favore delle attività formative;

e la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, nel senso di sopprimere l'inciso « almeno ogni due anni », al fine di evitare una eccessiva rigidità nell'applicazione della disposizione.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 5651;

premesso che:

la materia oggetto del provvedimento è in corso di rapida evoluzione e riguarda una rilevante platea di soggetti fra loro molto diversi per profilo professionale, per condizioni di lavoro, per aspettative e bisogni;

l'obiettivo dell'intervento legislativo non può essere quello di ricondurre questa categoria emergente all'interno di schemi regolatori preesistenti, come si evince anche dai significativi cambiamenti al testo introdotti dalla Commissione di merito;

l'esistenza stessa e l'espandersi di questa nuova categoria di lavoratori propone l'esigenza di una più generale riflessione sulle norme legislative che regolano il mercato del lavoro;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in diversi parti del testo, come ad esempio negli articoli 1, 2, 3 e 4, alcune responsabilità contrattuali vengono delegate ad accordi nazionali da sottoscriversi tra i committenti e le organizzazioni

sindacali più rappresentative. Il tema della rappresentanza della categoria in questione, peraltro, proprio in considerazione della estrema diversificazione dei soggetti ad essa appartenenti, non può essere risolto esclusivamente attraverso il riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, prescindendo dalla effettiva capacità delle organizzazioni medesime di assolvere a questa funzione sulla base di un riconoscimento da parte dei soggetti interessati.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione;

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5651
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Norme di tutela dei lavori « atipici ».

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, **5,** 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e la legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, **nonché dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991,** in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

2. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Norme in materia di rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, si applicano, **salvo quanto previsto al comma 2,** le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e la legge 10 aprile 1991, n. 125, **e successive modificazioni;**

c) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

2. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di collaborazione dei presidenti, degli amministratori unici, degli amministratori delegati, dei componenti del consiglio di amministrazione di società, dei componenti del collegio sindacale e dei revisori ufficiali dei conti, nonché degli amministratori di condominio.

3. L'eventuale ulteriore **specificazione** delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali sti-

nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda l'indicazione di una determinata fascia oraria. In caso di particolari esigenze del committente può essere concordata la fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita.

4. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'estensione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge anche a rapporti di durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, che non abbiano carattere di mera occasionalità.

ART. 2.

(Diritti di informazione e formazione).

1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonchè le informazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori, quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, i contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 2.

(Diritti di informazione e formazione).

1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le informazioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, **nonché, anche in base alle modalità previste dalla contrattazione o dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 3, le informazioni necessarie all'adempimento della propria prestazione.**

2. **Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto a fornire le informazioni che consentano al committente un adeguato controllo sulla realizzazione delle attività lavorative concordate, secondo i criteri e modalità stabiliti dai contratti o accordi collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.**

3. **I contratti o accordi collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono prevedere un contributo a carico dei committenti in percentuale al corrispettivo corrisposto ai**

zionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere un contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1. I contributi affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel Fondo che verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del complessivo riordino della formazione, dell'aggiornamento e della riqualificazione professionale.

4. Con apposito provvedimento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate. Agli oneri relativi, nel limite massimo di lire 5 miliardi annue e a partire dal 1999, si fa fronte con le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 3.

(Contenuto dei contratti).

1. I contratti di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare:

a) l'oggetto della prestazione;

b) l'entità del corrispettivo, che **in ogni caso** deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti,

lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, per il finanziamento di interventi a favore dei predetti lavoratori tesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale ovvero di sostegno al reddito; i contributi affluiscono in uno specifico Fondo, da istituire, su iniziativa delle parti stipulanti i contratti o accordi collettivi nazionali, che ne disciplinano criteri e modalità di funzionamento. La vigilanza sul predetto Fondo è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. **Il Governo, con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la concessione di specifiche agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta per documentate attività formative svolte dai committenti, ai sensi di quanto previsto dal comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo determinata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

ART. 3.

(Contenuto dei contratti).

1. I contratti **relativi ai rapporti** di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere stipulati in forma scritta e devono indicare:

a) identica;

b) l'entità del corrispettivo, che deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità **dell'attività lavorativa concordata, nel rispetto dei minimi previsti dai con-**

per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero, in mancanza, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

c) i tempi di pagamento del corrispettivo e la disciplina dei rimborsi spese;

d) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;

e) la durata del contratto, che in ogni caso non può essere inferiore a tre mesi, salvo che per i rapporti destinati per loro particolare natura a concludersi in un periodo di tempo inferiore;

***f)* l'indicazione dei motivi che possono giustificare la cessazione anticipata del rapporto, ove non ancora individuati dalla contrattazione collettiva nazionale;**

g) il rinvio ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la definizione di modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia o infortunio, nonché l'eventuale previsione di penalità di natura amministrativa e civile nel caso di recesso ad opera di una delle parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto o successivamente prorogato.

ART. 4.

(Cessazione del rapporto).

1. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle rappresentanze dei da-

tratti o accordi collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero, in mancanza, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

c) identica;

d) identica;

e) **la durata del rapporto;**

soppressa;

***f)* il rinvio ai contratti o accordi collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per la definizione di condizioni, modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto in caso di maternità, malattia o infortunio.**

ART. 4.

(Cessazione del rapporto).

1. I contratti o accordi collettivi nazionali **di cui all'articolo 1, comma 3,** possono

tori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere, in relazione alla cessazione dei rapporti di cui all'articolo 1:

a) il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità di fine rapporto;

b) **il diritto di preferenza del prestatore di lavoro, rispetto ad altri aspiranti, nei casi in cui il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di prestazione, qualora lo stesso prestatore di lavoro non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata e non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente prevista.**

prevedere il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità in caso di cessazione del rapporto.

(v. comma 1).

soppressa.

2. I contratti o accordi collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, stabiliscono la tipologia dei comportamenti che possono determinare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

ART. 5.

(Regime fiscale).

1. Il regime fiscale applicabile ai rapporti di cui all'articolo 1 è quello previsto dalla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Soppresso.

ART. 6.

(Previdenza).

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui all'articolo 1 sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità, definita nei termini di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24

ART. **5.**

(Previdenza).

1. Tutti coloro che svolgono le prestazioni di cui all'articolo 1 sono iscritti alla gestione **separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche per quanto riguarda la tutela relativa alla maternità, definita nei termini di cui al decreto **del Ministro del lavoro e della previdenza sociale** 27 maggio 1998, pubblicato

luglio 1998. Alla stessa gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal precedente periodo, il Ministro delle finanze, con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 7.

(Ricongiunzione di periodi contributivi e tutela in caso di malattia ***ed infortunio).***

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad assicurare, per coloro che svolgono le prestazioni la-

nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998. Alla stessa gestione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, **di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,** qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. **Nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla medesima attività risulti inferiore, per lo stesso periodo di imposta, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione è facoltativa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 2.500 milioni per l'anno 2000 ed in lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.**

ART. **6.**

(Ricongiunzione di periodi contributivi e tutela in caso di malattia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad assicurare, per coloro che svolgono le prestazioni la-

vorative di cui all'articolo 1, la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi e un'adeguata copertura, nei casi di legittima sospensione del rapporto, per i trattamenti per malattia **ed infortunio.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) attuare gradualmente, nell'ambito di un processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali, la possibilità di ricongiunzione di posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti differenti secondo le modalità previste dall'attuale disciplina per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;

b) nel disciplinare l'estensione della tutela in caso di malattia **ed infortunio,** utilizzare come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente adeguamento del contributo alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 8.

(Comitato amministratore del Fondo).

1. Per la gestione speciale di cui all'articolo 6, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio, agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle

vorative di cui all'articolo 1, la ricongiunzione di tutti i periodi contributivi e un'adeguata copertura, nei casi di legittima sospensione del rapporto, per i trattamenti per malattia.

2. *Identico:*

a) identica;

b) nel disciplinare l'estensione della tutela in caso di malattia utilizzare come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente adeguamento del contributo alla gestione **separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Soppresso.

strutture e di personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

2. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo del presente articolo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonché istituendo i seggi presso le sedi INPS.

4. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Diritti sindacali).

1. Competono ai prestatori di lavoro di cui all'articolo 1:

a) il diritto di organizzarsi in associazioni di categoria o di settore o di ramo di attività;

b) il diritto di aderire ad organizzazioni sindacali di settore o di categoria,

ART. **7.**

(Diritti sindacali).

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

nonchè ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare struttura del rapporto;

c) il diritto di aderire ad organizzazioni o associazioni anche intercategoriali, conferendo ad esse specifici poteri di rappresentanza;

d) il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende.

2. Ulteriori forme di rappresentanza e di esercizio delle attività sindacali potranno essere individuate in sede di contrattazione collettiva nazionale.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo esercita attraverso l'organo competente per territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta **soltanto** una sanzione pecuniaria di importo non inferiore, nel minimo, alla totalità dei compensi dovuti fino al momento dell'accertamento e, nel massimo, al doppio di tale importo, fermo comunque restando il limite massimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981 è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

ART. 11.

(Conversione del rapporto).

1. Qualora venga accertato dagli organi competenti con provvedimento esecutivo

c) identica;

d) il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all'interno delle unità produttive delle aziende **nei casi e secondo modalità concordate dalle parti.**

Soppresso.

ART. **8.**

(Sanzioni).

1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo esercita attraverso l'organo competente per territorio. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta una sanzione pecuniaria di importo non inferiore, nel minimo, alla totalità dei compensi dovuti fino al momento dell'accertamento e, nel massimo, al doppio di tale importo, fermo comunque restando il limite massimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981 è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

2. Restano salve tutte le altre forme di tutela del prestatore di lavoro previste dal codice civile e dalle altre leggi.

ART. **9.**

(Conversione del rapporto).

1. **Qualora venga accertato dall'autorità giudiziaria che il rapporto instaurato ai**

che il rapporto costituito ai sensi dell'articolo 1 è in realtà di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti. Si applica, inoltre, la sanzione prevista dall'articolo 10.

sensi dell'articolo 1 configuri o sia venuto a configurare in realtà un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutti gli effetti conseguiti, ovvero a tempo determinato qualora il committente fornisca prova, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 230, che avrebbe potuto fare ricorso a tale tipologia contrattuale al momento della stipulazione del contratto di cui all'articolo 3. In ogni caso trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 8.

2. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono esonerate dal pagamento dei contributi e degli oneri accessori derivanti da accertamenti effettuati dall'INPS successivamente a tale trasformazione e conseguenti al mancato riconoscimento, da parte del predetto Istituto, dell'appartenenza dei rapporti di lavoro alla tipologia di cui alla presente legge. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, quantificate in lire 35 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono esonerate dal pagamento dei contributi e degli oneri accessori derivanti da accertamenti effettuati dall'INPS successivamente a tale trasformazione e conseguenti al mancato riconoscimento, da parte del predetto Istituto, dell'appartenenza dei rapporti di lavoro alla tipologia di cui alla presente legge. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese. **Alle minori entrate derivanti dal presente comma, quantificate in lire 35.000 milioni per il 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

3. È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1, qualora non ricorrano documentate esigenze di ristrutturazione aziendale.

Soppresso.

ART. 12.	ART. **10.**
(Conversione volontaria del rapporto).	*(Conversione volontaria del rapporto).*
1. Qualora il committente, che ha in atto rapporti qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente legge, decida, previo consenso del lavoratore, di farli rientrare nello schema di cui all'articolo 2094 del codice civile, il rapporto godrà dei benefici, sgravi o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni.	*Identico.*
ART. 13.	ART. **11.**
(Competenza per le controversie).	*(Competenza per le controversie).*
1. Le controversie relative ai contratti di cui all'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del pretore del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.	1. Le controversie relative ai contratti di cui all'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del **giudice** del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.
ART. 14.	ART. **12.**
(Coordinamento con la normativa comunitaria).	*(Coordinamento con la normativa comunitaria).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento, per quanto riguarda i prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/CEE, recante obblighi di informazione sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, per le parti compatibili con la struttura dei rapporti di cui al predetto articolo.	1. *Identico.*
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare un decreto legislativo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che adegui alle particolari caratteristiche dei lavoratori di cui all'articolo 1 i sistemi di formazione previsti dalle leggi vigenti, nell'ambito degli	2. *Identico.*

stanziamenti previsti dalle singole norme e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.	
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il parere entro trenta giorni. Trascorso detto termine, il decreto o i decreti potranno comunque essere emanati.	3. Gli schemi dei decreti legislativi **sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.** Trascorso detto termine, il decreto o i decreti potranno comunque essere emanati.
4. Criteri fondamentali per la delega sono i seguenti: pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria; considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravi per le imprese. In particolare, all'interno del sistema formativo devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1.	4. **I** criteri fondamentali **per l'esercizio della delega di cui al comma 2** sono i seguenti: pieno rispetto della normativa vigente, interna e comunitaria; considerazione della peculiarità dei rapporti in questione, con l'obiettivo di ottenere il maggiore risultato per la tutela della salute, per il riconoscimento dei diritti di informazione, per la formazione permanente e continua, senza aggravi per le imprese. In particolare, all'interno del sistema formativo devono individuarsi modalità tali da consentire la migliore qualificazione professionale dei lavoratori di cui all'articolo 1.
ART. 15. *(Privilegi).*	ART. **13.** *(Privilegi).*
1. All'articolo 2751-*bis*, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-*bis*, è aggiunto il seguente: « 5-*ter)* i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato ».	*Identico.*
ART. 16. *(Verifica dell'efficacia della legge).*	ART. **14.** *(Verifica dell'efficacia della legge).*
1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro novanta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della legge	1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale **trasmette alle Camere,** entro novanta giorni, **una relazione** sull'attuazione della legge stessa, sulla sua concreta efficacia e sugli effetti prodotti, sulla base dei dati e

stessa, sulla sua concreta efficacia e sugli effetti prodotti, sulla base dei dati e delle informazioni preventivamente acquisiti dagli organi di vigilanza.

delle informazioni preventivamente acquisiti dagli organi di vigilanza.

ART. 17.

(Certificazione dei rapporti).

Soppresso.

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **individuazione dell'organo preposto alla certificazione nell'organismo bilaterale di settore istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, in caso di sua mancata costituzione, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali;**

b) **definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;**

c) **indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;**

d) **in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da**

parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

e) **verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera *a)*.**

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera *e)*, eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

PAGINA BIANCA

DDL13-5651A
Lire 1000